

NOTA STAMPA

In merito all'accoglimento della

Richiesta annullamento in autotutela della delibera di giunta comunale n. 24 del 3.10.2011 (pubblicata il 7.10.2011) e della determinazione n. 128 del 10.10.2011 Area gestione Porto

L'attività di controllo della minoranza porta all'ennesimo dietro front da parte della Giunta Vallone.

In data 11.10.2011 veniva denunciata (come da richiesta di annullamento in autotutela che si può leggere di seguito alla presente) l'illegittimità della delibera di giunta comunale n. 24 del 3.10.2011 (pubblicata il 7.10.2011) e della determinazione n. 128 del 10.10.2011 Area gestione Porto, richiedendosi l'annullamento degli atti citati e di tutti gli atti conseguenti e connessi.

Oltre alla mancanza del requisito d'urgenza che avrebbe giustificato l'adozione dei provvedimenti censurati, si evidenziava **che l'art. 7 del vigente regolamento comunale delle spese in economia (come in vigore fino al 5 novembre scorso) consente l'affidamento diretto entro i limiti di 20.000 (iva esclusa) e non oltre, come invece disposto dagli atti sopra citati che affidavano alla soc. Mercatore alcuni servizi della gestione del Porto di Tropea per l'importo di 38.000. Si precisa, infatti, che anche dopo la modifica dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2011 che ha aumentato la soglia sotto la quale è possibile procedere all'affidamento diretto dei servizi, in ogni caso l'amministrazione deve attenersi ai limiti di importo stabiliti nel regolamento comunale in vigore. Ove tali limiti di importo siano inferiori rispetto a quelli stabiliti dalla legge, essi sono da considerarsi come autolimitazione dell'amministrazione.**

A conferma della bontà dell'azione della minoranza, si assiste all'adozione della Delibera di Giunta n. 41 del 3.11.2011 e alla determinazione n. 141 del 5.11.2011, con cui il Comune di Tropea è stato costretto a rettificare la propria precedente delibera, riducendo la somma per l'affidamento entro i limiti del Regolamento vigente all'epoca dell'adozione degli atti citati.

La clamorosa marcia indietro della maggioranza costituisce l'ennesima prova della valenza del ruolo di controllo svolto puntualmente dalla minoranza nel pubblico interesse.

Tropea, 8.11.2011

Adolfo Repice

Il Capogruppo

Richiesta annullamento in autotutela della delibera di giunta comunale n. 24 del 3.10.2011 (pubblicata il 7.10.2011) e della determinazione n. 128 del 10.10.2011 Area gestione Porto

La presente per chiedere l'immediato annullamento in autotutela della delibera di giunta comunale n. 24 del 3.10.2011 (pubblicata il 7.10.2011) e della determinazione n. 128 del 10.10.2011 Area gestione Porto e di tutti gli atti conseguenti.

E' di palese ed immediata percezione la illegittimità degli atti testè richiamati, per plurime violazioni di norme di legge e di regolamento.

Nel caso di specie siamo nell'ambito del cottimo fiduciario di servizi, e, come stabilito dalla norma di cui all'art. 125 D.Lgs. 163/2006, considerato che il valore dell'appalto non supera gli € 40.000,00, il responsabile del procedimento può agire tramite affidamento diretto (art. 125 co. 11), ossia consultando un solo operatore economico.

La procedura è comunque vincolata a degli specifici presupposti indicati nella norma medesima, ossia è necessario che ricorrano le condizioni indicate al comma 10 dell'articolo citato, anche nella ipotesi di affidamento diretto prevista nel successivo articolo 11.

Più precisamente: l'art. 125 co. 10 stabilisce che **per forniture e servizi si può ricorrere al cottimo fiduciario quando la fornitura o il servizio rientra in una delle categorie previamente stabilite da ciascuna stazione appaltante con provvedimento e non eccede il limite di importo ivi fissato** (che naturalmente non può superare l'importo generale indicato dalla norma), **oppure, quando ricorrono una serie di circostanze indicate espressamente dalla norma medesima** (e che certamente non si attagliano al caso in oggetto).

Invero, **nel caso di specie non esiste un precedente provvedimento dell'amministrazione che abbia stabilito le categorie di servizi che possono essere oggetto del cottimo fiduciario, ed infatti, il regolamento comunale dei lavori in economia (il cui articolo 2 è richiamato sia dalla delibera di Giunta n. 24 che nella determinazione n. 128) non indica i servizi di affidamento della gestione del porto tra quelli per i quali è possibile ricorrere alle procedure in economia.**

Inoltre, si deve eccepire che, sia la delibera di Giunta n. 24 che la determinazione n. 128 richiamano più volte l'estrema urgenza di provvedere vista la scadenza del contratto con l'agenzia Obiettivo Lavoro, ma invero tale urgenza non rientra assolutamente nella ipotesi normativa di cui all'art. 125 co. 10 lett. d) che parla di *"urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale"*.

Ed infatti l'amministrazione comunale di Tropea fin dal suo insediamento era a conoscenza che il personale impiegato nella gestione del Porto era selezionato tramite l'agenzia Obiettivo Lavoro. E' stata proprio l'attuale amministrazione a rinnovare il contratto con la citata agenzia di lavoro interinale. La scadenza del 7.10.2011 era quindi ben nota all'amministrazione comunale (che peraltro ha citato detta scadenza anche nella delibera di Giunta n. 15 del 8 settembre scorso). Pertanto, l'urgenza (ammesso che tale fosse) non è stata certo determinata da eventi oggettivamente imprevedibili; al contrario, è stata proprio l'amministrazione comunale che, non agendo nei tempi dovuti nonostante fosse a conoscenza della scadenza, ha consapevolmente determinato la situazione di urgenza.

Come se ciò non bastasse, occorre rilevare che l'urgenza prevista dalla norma si riferisce solo a situazioni di pericolo a persone, animali o cose, a pericolo per l'igiene salute pubblica, a rischi per il patrimonio storico, artistico e culturale. L'amministrazione comunale dovrebbe dunque unicamente riflettere sui gravi danni imputabili esclusivamente alla propria inerzia.

Peraltro la delibera di Giunta n. 24 e la determinazione n. 128 sono inficiati da un altro vizio gravissimo, e ancora una volta bisogna ribadire che nel caso di specie non sussistono i presupposti affinché si potesse procedere all'affidamento diretto per l'importo di 38.800 €.

Bisogna infatti rilevare che l'art. 7 del vigente regolamento comunale delle spese in economia consente l'affidamento diretto entro i limiti di 20.000 (iva esclusa). Fermo restando dunque che i servizi sopra indicati non rientrano tra quelli che il Comune può affidare in economia attraverso il sistema del cottimo fiduciario e che la fattispecie concreta non presenta i requisiti dell'urgenza (che come si è detto è volutamente procurata dall'inerzia dell'amministrazione comunale), occorre ribadire che **l'art 7 del regolamento citato impone un importo di 20.000 € iva esclusa quale tetto massimo per l'affidamento diretto di servizi. Non è, quindi, possibile affidare alcun tipo di servizio per un corrispettivo di 38.800 €, nonostante l'art. 125 D Lgs. n. 163/2006 faccia riferimento alla somma di 40.000 €. Si precisa, infatti che anche dopo la modifica dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2011 che ha aumentato la soglia sotto la quale è possibile procedere all'affidamento diretto dei servizi, in ogni caso l'amministrazione deve attenersi ai limiti di importo stabiliti nel regolamento comunale in vigore. Ove tali limiti di importo siano inferiori rispetto a quelli stabiliti dalla legge, essi sono da considerarsi come autolimitazione dell'amministrazione.**

Fatta salva ogni azione giudiziaria volta alla salvaguardia degli interessi della collettività, per i gravi motivi esposti si chiede l'immediato annullamento in autotutela della delibera di giunta comunale n. 24 del 3.10.2011 (pubblicata il 7.10.2011) e della determinazione n. 128 del 7.10.2011 Area gestione Porto e di tutti gli atti conseguenti, onde non aggravare i pregiudizi già causati dai provvedimenti amministrativi sopra richiamati.

Con riserva di altro aggiungere ed eccepire all'esito della presa visione dei seguenti documenti: nota prot. N. 15611 del 7/10/2011, nota prot. N. 15615 del 7/10/2011 e contratto sottoscritto tra il comune di Tropea e la società Mercatore s.r.l., il cui contenuto non è ancora conosciuto dallo scrivente, nonostante il consigliere dr. Giuseppe Rodolico abbia chiesto di poterne prendere visione con urgenza in data 10/10/2011 con nota prot. 15620

Tropea, 11.10.2011

Adolfo Repice

Il Capogruppo